

**REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE  
STUDENTESCHE NEL COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO  
DELLE UNIVERSITÀ DEL LAZIO**

## INDICE

<b><u>ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE .....</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>ART. 2 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI .....</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>ART. 3 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO .....</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>ART. 4 – COMMISSIONE ELETTORALE .....</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>ART. 5 – COMMISSIONE DI SEGGIO .....</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>ART. 6 – CANDIDATURE .....</u></b>	<b><u>4</u></b>
<b><u>ART. 7 – NOMINA DEI RAPPRESENTANTI ELETTI .....</u></b>	<b><u>4</u></b>
<b><u>ART. 8 – NORMA DI RINVIO .....</u></b>	<b><u>4</u></b>

## **Art. 1 – Ambito di applicazione**

1.1 Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle procedure elettorali per la nomina dei rappresentanti degli studenti in seno al Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Lazio, nel seguito denominato, per brevità, 'CRUL'.

## **Art. 2 – Indizione delle elezioni**

2.1 Le elezioni sono indette dal Presidente del CRUL, con proprio decreto, almeno trenta giorni prima della data fissata per le operazioni di voto.

2.2 Il decreto di indizione deve indicare gli eligendi nel numero di tre, delle eventuali preferenze che è possibile esprimere, delle modalità di voto, in particolare se 'in presenza' oppure in via 'elettronica'. Infine, il luogo ove è posto il seggio elettorale in caso di votazioni 'in presenza'. Lo stesso decreto è soggetto a pubblicazione agli Albi *online* e sui siti web delle Università interessate.

## **Art. 3 – Elettorato attivo e passivo**

3.1 Sono titolari dell'elettorato attivo e passivo tutte le rappresentanze studentesche, ivi comprese/i le/i dottorande/i, eletti in seno ai Senati Accademici e nei Consigli di amministrazione delle Università del CRUL, con requisiti da possedere alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

## **Art. 4 – Commissione elettorale**

4.1 Con provvedimento del Presidente è istituita la Commissione elettorale composta da un professore universitario in materia giuridica e due funzionari in organico presso l'Ateneo del quale è Rettore il Presidente del CRUL, che non risultino componenti del seggio elettorale.

4.2 Può partecipare ai lavori della Commissione elettorale, in qualità di soggetto uditore, un rappresentante della comunità studentesca designato da parte di ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale, per ciascuna Università interessata, purché la persona indicata non sia candidata.

4.3 Tra i propri compiti, la Commissione elettorale: (i) verifica ed accerta la lista dell'elettorato attivo e passivo, (ii) dispone la pubblicazione del manifesto elettorale, (iii) dichiara le persone risultate vincitrici della competizione elettorale.

4.4 Nel caso in cui si classifichino al terzo ed ultimo posto due o più candidati in posizione *ex aequo*, risulta eletto lo studente più giovane di età.

4.5 Avverso i provvedimenti della Commissione elettorale può essere presentato ricorso da parte dei soggetti interessati, entro il termine perentorio di quarantotto ore, decorrente dalla data di pubblicazione degli stessi provvedimenti sull'Albo online dell'Università ove è insediata la Commissione elettorale.

4.6 La decisione in merito ai ricorsi presentati è adottata dalla Commissione elettorale.

## **Art. 5 – Commissione di seggio**

5.1 Nel caso in cui le votazioni avvengano secondo la modalità 'in presenza', per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di voto e la successiva attività di scrutinio, viene costituita una Commissione di seggio.

5.2 Il seggio elettorale è composto da un professore in materia giuridica, che svolge le funzioni di presidente, e da due scrutatori e da un segretario, scelti tra il personale tecnico e amministrativo, in organico nell'Università del Presidente del CRUL.

5.3 Alle operazioni elettorali può assistere uno studente per ogni lista ammessa alla competizione.

5.4 Nel caso di votazioni 'in presenza', il presidente del seggio:

- a) accerta l'identità personale dell'elettore mediante documento di riconoscimento valido, munito di fotografia;
  - b) accerta l'iscrizione dell'elettore nell'elenco dei votanti;
  - c) Consegna a ciascun votante la scheda e la penna, curando che l'elettore apponga la propria firma sull'apposito elenco;
  - d) assicurare l'introduzione in apposita urna sigillata della scheda votata dall'elettore in cabina.
- 5.5 Delle operazioni di voto e di scrutinio è redatto un verbale.

## **Art. 6 – Candidature**

6.1 Le candidature sono libere e possono essere presentate da ciascun/a rappresentante della comunità studentesca nei Senati Accademici e nei Consigli di amministrazione delle Università interessate.

6.2 Le candidature vanno presentate mediante comunicazione via posta elettronica certificata indirizzate al Presidente del CRUL non oltre le ore 12:00 del decimo giorno precedente la data delle votazioni.

6.3 Le candidature sono rese pubbliche sul sito web delle Università interessate, almeno cinque giorni prima della data delle votazioni.

6.4 La candidatura è requisito indispensabile ed essenziale di eleggibilità.

## **Art. 7 – Nomina dei rappresentanti eletti**

7.1 Risultano eletti i tre candidati che risultano aver conseguito il maggior numero di voti validi.

7.2 Con proprio decreto il Presidente del CRUL nomina i rappresentanti degli studenti in seno al CRUL.

7.3 La durata del mandato è pari a due anni solari.

7.4 Il rappresentante nominato decade dalla funzione in caso di cessazione della qualità di studente.

7.5 In caso di decadenza, così come nell'ipotesi di rinuncia alla carica, è nominato nuovo rappresentante colui che risulterà il primo tra i non eletti e che possieda la qualità di studente. In difetto, si procederà ancora mediante scorrimento della graduatoria dei non eletti.

## **Art. 8 – Norma di rinvio**

8.1. Per quanto non espressamente previsto e per la disciplina di casi specifici, si farà riferimento alla legislazione vigente nell'Ateneo di cui è Rettore il Presidente del CRUL.